



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 456 /2018

N° 8400 di Protocollo Generale

N° d'ord. 927 Reg. Pubblicazioni

Area <u>AMMINISTRATIVA</u>	Nr. d'ordine <u>188</u>	del <u>11.6.2018</u>
Ufficio <u>AFFARI LEGALI</u>	Nr. d'ordine <u>13</u>	del <u>11.6.2018</u>
OGGETTO: DELIBERA C.C.N.29 DEL 18.5.20018 - PAGAMENTO COMPETENZE AVVOCATO FRANCESCO CALCULLI		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000	BILANCIO <u>2018</u> cap.352 art.2 impegno n. 629	€.24.741,60
Data <u>11.06.2018</u>	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con delibera di G.C.n.218 del 9 ottobre 2006 si autorizzava il sindaco pro-tempore prof. Leonardo Giordano a resistere avverso il ricorso instaurato avanti al TAR di Basilicata dalla IPE S.p.A, in persona del Presidente del C.d.A., notificato a mezzo posta in data 5.10.06 ed acquisito agli atti del Comune in pari data con prot. n. 16209, diretto ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di C.C. n. 52 del 9.08.2006 con la quale si prorogava sino alla data del 31/12/2010, così come previsto dal DL 30/09/2005 n. 203, convertito in legge del 02/12/2005 n. 248, alla RITRIMAT SPA di Matera Concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Matera, l'attività di riscossione delle entrate tributarie I.C.I. e TARSU come da convenzione stipulata in data 01/06/2000, nonché di affidare altresì le attività accessorie in materia di accertamento TARSU di questo Comune;

- con la stessa delibera si conferiva l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel procedimento in questione all'avv. Francesco CALCULLI con studio in Matera alla via del Corso, 62 e si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere con propri atti all'impegno ed alla liquidazione di spesa, previa stipula di apposita convenzione che regolasse il pagamento degli onorari secondo quanto stabilito nella propria deliberazione n. 256 del 17.11.2005;
- in data 16.6.2006 si sottoscriveva apposita convenzione con il legale incaricato e con determina del suddetto responsabile n.251 del 25.10.2006 (R.G. 1127/2006) si impegnava la somma di € 2.000,00 per l'incarico in questione;
- il procedimento si è concluso con sentenza n.227/2007 con la quale il TAR Basilicata accoglieva il ricorso ed annullava la delibera impugnata;
- con delibera di G.C. n.48 del 6 marzo 2007 si autorizzava il sindaco pro-tempore, prof. Leonardo Giordano, a produrre appello avanti al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza n. 9/2007

per le motivazioni prospettate dall'avv. Calculli nella nota del 26.2.2007 prot.n.3282 e si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere con propri atti all'impegno ed alla liquidazione di spesa, previa stipula di apposita convenzione che regolasse il pagamento degli onorari secondo quanto stabilito nella propria deliberazione n. 256 del 17.11.2005;

-in data 09.3.2007 si sottoscriveva apposita convenzione con il legale incaricato e con determina del suddetto responsabile n.86 del 10.03.2007 (R.G. 338/2007) si impegnava la somma di € 3.000,00 per l'incarico in questione;

- il giudizio di appello si concludeva con sentenza n.2812/2008 con la quale il Consiglio di Stato accoglieva l'appello del comune e, in riforma della sentenza del TAR, respingeva il ricorso originario;

2)-con delibera di G.C. n.217 del 21.07.2010 si autorizzava il sindaco pro-tempore Vincenzo De Vincenzis a resistere avverso il ricorso instaurato avanti al Consiglio di Stato dai sigg.ri De Nittis Rocco Donato e Ciaccia Anna Maria con atto notificato in data 15.07.2010 prot.n.11126, con il quale si ricorreva avverso l'ordinanza n.192/2010 con la quale il TAR Basilicata aveva respinto la domanda di sospensiva dell'ordinanza di demolizione n.39/2010 emessa da questo ente ed oggetto di apposito ricorso al TAR;

-con la stessa delibera si conferiva l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel procedimento in questione, all'avv. Francesco CALCULLI con studio in Matera e si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere con propri atti all'impegno ed alla liquidazione di spesa, previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari secondo quanto stabilito con propria deliberazione n.173 del 27.05.2010;

- in data 10.09.2010 si sottoscriveva apposita convenzione con il legale incaricato e con determina del suddetto responsabile n.270 del 30.12.2010 (R.G. 1426/2010) si impegnava la somma di € 200,00 per l'incarico in questione;

- il procedimento si concludeva con ordinanza n.3921/2010 con la quale il Consiglio di Stato respingeva l'appello presentato dai sigg.ri De Nittis-Ciaccia;

3)- con delibera di G.C. n. 68 del 22.4.2005 questo ente affidava al gruppo di professionisti composto dall'ing. Domenico DE NITTIS e dall ing. Egidio BALICE l'incarico di redazione del R.U. e R.E secondo le prescrizioni della LR. 23/1999; integrato con propria successiva delibera di G.C. n. 175 del 3.8.2005 estendendolo alla redazione degli elaborati grafici con le correzioni prescritte con il decreto di approvazione della variante al P.R.G.;

-in applicazione dell'art.7 della convenzione rep n. 9 sottoscritta in data 11.11.2005 l'ing. Domenico De Nittis, in proprio e nella sua qualità di mandatario dell'ATP, al fine di far valere i propri diritti a seguito di revoca dell'incarico, con atto del 14.04.2011 prot.6114 presentava domanda di arbitrato e contestuale domanda di arbitro di parte;

-con delibera di G.C. n.92 del 28.4.2011 si nominava l'avv. Francesco Calculli difensore dell'ente nella controversia insorta e l'avv. Francesco Berardengo quale arbitro di parte e si incaricava il responsabile dell'area tecnica di provvedere con propri atti all'impegno e liquidazione di spesa per compensi calcolati su minimi tariffari del relativo ordine di appartenenza;

-in data 09.05.2011 si sottoscriveva apposita convenzione con il legale incaricato;

-il procedimento arbitrale si è concludeva per cessazione della materia del contendere a seguito di atto transattivo approvato con delibera di G.C. n.140 del 13.5.2015;

CONSIDERATO che l'avv. Francesco Calculli con nota del 12.06.2015, acquisita agli atti dell'ente in data 15.06.2015 con prot. n.7972, richiedeva il pagamento delle proprie competenze in relazione ai procedimenti sopra indicati così specificate:

1)I.P.E.S.p.A / Comune	onorari 1° di giudizio	€ 7.498,40 oltre IVA e CAP;
	onorari 2° di giudizio	€ 9.161,25 oltre IVA e CAP;
2)De Nittis-Ciaccia/ Comune	onorari appello al Cons. di Stato	€ 7.500,00 oltre IVA e CAP
3)De Nittis-Balice / Comune	onorari procedimento arbitrale	€ 7.500,00 oltre IVA e CAP;
		Totale € 31.659,65 oltre IVA e CAP

TENUTO CONTO

- questo ente con delibera di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243 bis del D.L.gs n.267/2000 ed ha approvato il relativo piano di riequilibrio con delibera di C.C.n.67 del 26 ottobre 2016;
- al fine di predisporre il detto piano di riequilibrio, essendo necessario ridurre la massa creditoria, l'avv. Francesco Calculli, a seguito di apposito invito, in data 07.09.2016, sottoscriveva verbale di preaccordo con il quale rinunciava al 30% della somma inizialmente richiesta per un ammontare di € 22.161,76 arrotondato a complessivi € 22.000,00 oltre iva e cap ;
- con delibera di G.C. n.169 del 16.09.2016 si stabilivano le linee operative di riduzione della spesa finalizzate al riequilibrio e successivamente venivano contattati i creditori per formalizzare delle transazioni sulle somme dovute mediante rateizzazioni e riduzioni stabilite con la detta delibera :
 - *del 40 % per tutti i crediti che hanno determinato un incremento del patrimonio immobiliare comunale;*
 - *del 20 % per i crediti di importo non superiore a €10.000,00 relativi a fornitura di beni e servizi per i quali risulta emessa apposita fattura;*
 - *del 30 % per i crediti di importo da €. 10.001,00 a €30.000,00 relativi a fornitura di beni e servizi per i quali risulta emessa apposita fattura;*
 - *del 40 % per i crediti di importo superiore a €30.000,00 relativi a fornitura di beni e servizi per i quali risulta emessa apposita fattura;*
- con nota del 27.02.2018 prot.n.3212, si chiedeva anche all'avv. Calculli la disponibilità ad ulteriori riduzioni del suo credito ;
- con nota del 6.3.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n.3501, il suddetto legale comunicava la sua disponibilità a ridurre il suo credito di ulteriore € 2.500,00 (pari all'11,36% di € 22.000,00) per un ammontare complessivo di 19.500,00 oltre iva,cap per un totale di € 24.741,60;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo n.2/2017 sono stati accreditati gli importi del Fondo di Rotazione richiesti al Ministero ai sensi dell'art.243 ter del TUEL;

RILEVATO che l'art.43, comma 1, del D.L.133/2014, convertito con modificazioni nella L.11.11.2014, n.164, prevede, tra l'altro, espressamente per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuite a valere sul "Fondo di rotazione"per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;

CHE con delibera di C.C. n.29 del 18 maggio 2018 si provvedeva, al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art.194, comma 1 lett e) del D.L.vo n.267/2000 ammontante a complessivi € 24.741,60 comprese iva e cap, per il pagamento delle competenze professionali spettanti all'avv. Pietro Francesco Calculli quale legale regolarmente incaricato dall'Ente nel procedimento in premessa specificato;

CHE con la stessa delibera si autorizzava il Responsabile dell'Area Amministrativa all'adozione degli adempimenti consequenziali;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'esecuzione della detta delibera e quindi al pagamento della somma di € 24.741,60 riconosciuta a favore dell'avv. Francesco Calculli che a tal fine ha trasmesso fattura n.5 del 5.6.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n. 8121 ;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI

- la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134- 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il Triennio 2018/2020;
- la deliberazione di G.C.n.76 del 9.4.2018 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2018 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed esaminati in particolare:
 - L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - L'art.192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di prendere atto della delibera di C.C. n.29 del 18 maggio 2018;
- 2) Di impegnare la somma di € 24.471,60 riconosciuta a favore dell'avv. Francesco Calculli con la predetta delibera;
- 3) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.24.471,60 in favore dell'avv. Francesco Calculli a pagamento della fattura n.5/2018 del 5.6.2018 ;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 24.471,60.al cap.352 art.2 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 5) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sull' **IBAN: IT49G0538716100000009333284** ;
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza ;
- 7) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

P.I. f.to mtT

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. _____ / _____
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, _____

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)*

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
